

**Modifica dell'Intesa tra
il Governo della Repubblica
e la Tavola valdese
in attuazione dell'articolo 8, comma terzo,
della Costituzione**

NOTA

A seguito del dibattito accesi nei primi due anni successivi alla stipula dell'Intesa del 1984 (ed alla modifica del Concordato) in merito all'esercizio della facoltà di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche, si venne affermando in Italia il principio per cui nelle scuole secondarie superiori la scelta è effettuata dallo studente, benché minorenni, e non da chi eserciti la potestà su di lui. Poiché l'Intesa non comprendeva esplicitamente tale possibilità, e d'altra parte l'art. 20 della stessa prevede che ogni eventuale modifica dell'Intesa stessa debba avvenire mediante stipula di una nuova intesa, le parti si convocarono a tal fine. Il 3 aprile 1986 venne stipulata tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese una seconda intesa con la quale si modifica il secondo comma dell'art. 9 dell'Intesa del 1984, al fine di permettere agli alunni delle scuole secondarie superiori di esercitare personalmente il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Il Sinodo ratificò l'operato della Tavola con l'atto 15/SI/1986¹, il cui testo si riporta: "Il Sinodo, presa conoscenza dell'Intesa 3.4.1986 tra Tavola e Governo Italiano che specifica in modo più adeguato chi ha titolo per esercitare il diritto di non avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica (L. 449/1984 art. 9), riscontrando che essa esplicita la portata dell'art. 9 dell'Intesa 21.2.1984, ratifica l'operato della Tavola e allega agli atti il testo dell'Intesa".

Come previsto dalla stessa Intesa, il Governo presentò al Parlamento l'apposito disegno di legge di approvazione, ma questa non venne mai emanata (né venne mai esaminata dal Parlamento), verosimilmente perché si ritenne la questione superata dalla promulgazione della legge 18 giugno 1986, n. 281, che introduce in via generale il principio suddetto. La previa stipula di apposita intesa – ancorché non seguita dalla promulgazione dell'apposita legge di approvazione - rende legittima detta norma dello Stato, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, dell'Intesa del 1984.

Il presente testo viene identificato con la sigla INT/1986.

¹ L'atto risulta essere il n. 15, mentre negli allegati dove viene riportato il testo dell'Intesa il riferimento è all'art. 16.

Art. 1 - La Repubblica italiana e la Tavola valdese, richiamandosi all'articolo 8 della Costituzione, ravvisata l'opportunità di modificare il comma secondo dell'art. 9 dell'Intesa stipulata il 21 febbraio 1984 e approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, convengono, a termini del secondo comma dell'art. 20 dell'Intesa predetta, che la presente Intesa sostituisca ad ogni effetto il suindicato comma secondo dell'art. 9.

Art. 2 - Il comma secondo dell'art. 9 dell'Intesa stipulata il 21 febbraio 1984 e approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, è così modificato: «La Tavola valdese prende atto che la Repubblica italiana nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento cattolico. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi».

Art. 3 - Il Governo presenterà in Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Art. 4 - Le parti concordano nel precisare che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa, il comma secondo dell'art. 9 della legge 11 agosto 1984, n. 449, è sostituito, a tutti gli effetti, dalla corrispondente disposizione della predetta legge di approvazione.

Roma, 3 aprile 1986

G. Bouchard

B. Craxi